

Vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, che prevede ai fini della conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario, la costituzione della rete ecologica europea denominata Rete Natura 2000 mediante l'individuazione di siti di importanza comunitaria (SIC), designati successivamente come zone speciali di conservazione (ZSC), in cui si trovano tipi di habitat naturali di cui all'allegato I e habitat delle specie di cui all'allegato II della Direttiva stessa;

Vista la direttiva 2009/147/CE, che ha sostituito la direttiva 79/409/CEE, che prevede all'articolo 3 l'individuazione e l'istituzione di zone di protezione speciale (ZPS) in cui sono presenti biotopi ed habitat importanti per la vita e la riproduzione delle specie di uccelli selvatici;

Visto l'articolo 3 della Direttiva 92/43/CEE ai sensi del quale la Rete Natura 2000 comprende anche le zone di protezione speciale classificate ai sensi della Direttiva 79/409/CEE;

Visto l'articolo 6 della Direttiva 92/43/CEE che assegna agli Stati membri il compito di stabilire le opportune misure per evitare nelle zone speciali di conservazione il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie di interesse comunitario;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, recante "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" e, in particolare, gli articoli 4 e 7, che assegnano alle Regioni l'obbligo di adottare adeguate misure di conservazione nonché, ove necessari, appropriati piani di gestione finalizzati alla tutela degli habitat naturali e degli habitat di specie presenti nei proposti siti di importanza comunitaria ai sensi della Direttiva "Habitat" e nelle zone di protezione speciale ai sensi della Direttiva "Uccelli";

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e, in particolare l'articolo 1 che attribuisce alle regioni e province autonome il compito di istituire zone di protezione finalizzate al mantenimento ed alla sistemazione, conforme alle esigenze ecologiche, degli habitat interni a tali zone e ad esse limitrofi, nonché di provvedere al ripristino dei biotopi distrutti ed alla creazione dei biotopi;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 25 febbraio 2000, n. 435, che ha recepito un primo elenco di SIC e ZPS compresi nel territorio del Friuli Venezia Giulia sulla base delle indicazioni del progetto Bioitaly;

Visto il decreto del 3 settembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 24 settembre 2002, concernente "Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000" ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 28 gennaio 2005, n. 147, con la quale sono state approvate le linee di indirizzo per la completa attuazione degli obblighi derivanti dalla direttiva 79/409/CEE "Uccelli";

Viste le deliberazioni della Giunta regionale n. 327/2005, n. 228/2006, 79/2007, 217/2007 e 1018/2007 con le quali l'elenco dei siti Natura 2000 è stato aggiornato anche a seguito degli adeguamenti richiesti dalla Commissione Europea;

Preso atto che la Rete Natura 2000 della Regione Friuli Venezia Giulia si compone di 56 SIC e 8 ZPS;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 21 luglio 2006, n. 1723 con la quale è stato aggiornato il processo di revisione dei siti della Rete Natura 2000 ed è stata adottata la banca dati della rete NATURA 2000 e sono stati adeguati i perimetri alla Carta Tecnica Regionale al fine di consentire una precisa e dettagliata individuazione dei siti, riferita ad elementi riconoscibili del territorio;

Vista la legge regionale 14 giugno 2007, n. 14 (Legge comunitaria 2006) che individua le misure di conservazione generali per le ZPS in applicazione dei criteri ornitologici di cui all'articolo 4 della direttiva "Uccelli";

Visto il D. P. Reg. 20 Settembre 2007, n. 301, recante il regolamento regionale di esecuzione dell'articolo 4 della legge regionale 14/2007, che individua le caratteristiche distintive di ciascuna tipologia ambientale ed attribuisce ciascuna delle 8 ZPS della Regione ad una o più tipologie;

Visto il Decreto del 17 Ottobre 2007 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare recante "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)";

Vista la legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 (Legge comunitaria 2007) che:

- introduce la disciplina organica regionale della Rete Natura 2000 in attuazione dell'articolo 3 della direttiva Habitat, e in particolare all'articolo 9 individua le misure di salvaguardia generali nei SIC e pSIC, al fine di tutelare tali aree nelle more della richiesta di designazione di un SIC quale ZSC. Tali misure sono configurate come cedevoli rispetto alla successiva approvazione delle misure di conservazione specifiche del pSIC o del SIC e alla eventuale adozione di un piano di gestione del sito medesimo;
- adegua le misure di conservazione delle ZPS previste dall'articolo 3 della legge regionale 14/2007 (Legge comunitaria 2006) al dettato del decreto ministeriale 17 ottobre 2007;

Preso atto che entro il termine di sei anni dall'approvazione dei siti di importanza comunitaria, i siti vengono denominati zone speciale di conservazione (ZSC) e devono essere dotati delle misure di conservazione o dei piani di gestione;

Preso atto che la Commissione europea, con decisione C(2003)4957 del 22 dicembre 2003, ha provveduto all'adozione dell'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica Alpina, che comprende n.24 siti ricadenti nella regione Friuli Venezia Giulia e che, pertanto, entro il 22 dicembre 2009 dovevano essere predisposte le misure di conservazione necessarie che implicano, all'occorrenza, appropriati piani di gestione specifici o integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato I e delle specie di cui all'allegato II, presenti nei siti;

Preso atto che la Commissione europea, con decisione n. C(2004)4031 del 7 dicembre 2004, ha provveduto all'adozione dell'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica Continentale, che comprende anche n.32 siti ricadenti nella regione Friuli Venezia Giulia e che, pertanto, per i siti di importanza comunitaria della regione biogeografia Continentale le succitate misure di conservazione o piani di gestione dovevano essere predisposte entro il 7 dicembre 2010;

Preso atto che i documenti più significativi cui si è fatto riferimento per la definizione dei contenuti dei redigenti piani di gestione sono:

- a) il Manuale per la gestione dei Siti Natura 2000 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio;
- b) le Linee guida per la gestione dei Siti Natura 2000 di cui al D.M. 3 settembre 2002 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio;
- c) la Guida all'interpretazione dell'art. 6 della Direttiva Habitat 92/43/CEE - La gestione dei siti della rete Natura 2000 a cura della Commissione Europea;
- d) il Decreto del 17 Ottobre 2007 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare recante "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)";
- e) Manuale di indirizzo per la gestione delle aree tutelate del Friuli Venezia Giulia.

Preso atto pertanto che per i piani di gestione in corso di redazione i contenuti e i criteri di riferimento sono prioritariamente definiti dagli strumenti conoscitivi citati nel paragrafo precedente;

Visto l'articolo 10 della legge regionale 7/2008, come sostituito dall'articolo 140, comma 3,

della legge regionale 17/2010 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010) e in particolare il comma 12 il quale prevede che la Giunta regionale, con propria deliberazione, approvi indirizzi metodologici per la redazione degli strumenti di gestione dei siti Natura 2000;

Visto il documento predisposto dalla Direzione risorse rurali, agroalimentari e naturali recante "Indirizzi metodologici per la redazione degli strumenti di gestione dei siti Natura 2000 ai sensi dell'articolo 10, comma 12, della legge regionale 7/2008", costituente allegato A della presente deliberazione che reca le indicazioni tecnico-metodologiche necessarie a rendere i contenuti e i criteri di elaborazione dei piani di gestione dei siti della Rete Natura 2000 omogenei a livello regionale, in coerenza con i contenuti ed i criteri definiti dagli atti e strumenti conoscitivi sopra citati;

Sentiti l'Ente Parco delle Dolomiti Friulane e l'Ente Parco delle Prealpi Giulie che, con e-mail accolte al n. prot. SCPA8.2/27972 e al n. prot. SCPA8.2/27973 del 27 aprile 2011, hanno ritenuto che il documento contenga le indicazioni indispensabili per la redazione dei Piani di Gestione;

Ritenuto che il documento risponda all'esigenza di indirizzare le modalità di pianificazione in funzione degli obiettivi di conservazione dei Siti Natura 2000 e di procedere pertanto all'approvazione del documento costituente Allegato A alla presente deliberazione al fine di munire gli enti gestori dei siti Natura 2000 delle indicazioni tecniche necessarie a rendere i contenuti e i criteri di elaborazione dei piani di gestione dei siti della Rete Natura 2000 omogenei a livello regionale e coerentemente rivolti all'attuazione delle Direttive comunitarie sopra citate;

Su proposta dell'Assessore regionale alla risorse rurali, agroalimentari e forestali
La Giunta regionale all'unanimità,

delibera

1. di approvare, ai sensi dell'articolo 10, comma 12 della legge regionale 7/2008, il documento concernente " Indirizzi metodologici per la redazione degli strumenti di gestione dei siti Natura 2000 ai sensi dell'articolo 10, comma 12, della legge regionale 7/2008", contenuto nell'Allegato A che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
2. di disporre la pubblicazione della presente delibera nel Bollettino Ufficiale della Regione.